



Piazza Galimberti illuminata a festa

Chiudiamo la rassegna delle nostre newsletter del 2022 con una foto della stessa piazza, sicuramente la più rappresentativa della nostra città, con la quale le avevamo aperte, pur se con un "vestito" diverso e piuttosto suggestivo. Si chiude così un ciclo ma, come tutto ciò che termina, può dare speranza per un inizio nuovo e migliore. Le luci del Natale infondono speranza e, perché no, portano un po' di magia, per aiutarci a credere che tutto sia possibile e che arriverà presto una nuova ripresa economica, che porterà forza al Paese. Possano giungere a tutti Voi i nostri più fervidi auguri per le festività in corso.

Lo Studio rimarrà chiuso nei giorni festivi e dal 2 all'8 gennaio 2023.

	Pag.
<i>Temi del mese</i>	
Il risarcimento del danno da occupazione abusiva di un immobile.....	3
Il decreto Aiuti-quater.....	6
<i>Tributi</i>	
Monitoraggio fiscale: omessa compilazione del Quadro RW.....	8
Erronea indicazione dello sconto in fattura.....	8
Compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività da un professionista tassato col regime dei minimi.....	8
L'Unione Europea dice no all'innalzamento del tetto ai contanti e ai limiti al Pos.....	8
Emendabile l'errore per omessa/tardiva presentazione del modello F24 "a zero"	9
Obbligo del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino di tributi armonizzati.....	10
Prestazioni sanitarie di carattere estetico: dal 2023 obbligo di fatturazione elettronica.....	10
Soggetta a IVA l'esportazione con furto della merce in Italia.....	11
Associazioni sportive dilettantistiche: fuori campo Iva l'attività di formazione sportiva.....	11
<i>Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie</i>	
Anche un'omissione nei conti d'ordine può determinare il falso in bilancio.....	12
Rendicontazione 5 per mille: attiva la procedura informatica.....	12
Assegno divorzile: elementi da considerare per la sua determinazione.....	12
<i>Trust e attività fiduciaria</i>	
Vantaggi e svantaggi del nuovo orientamento delle Entrate in tema di tassazione indiretta del trust.....	13
Trasferimento al mandante del bene acquistato per suo conto dal mandatario senza rappresentanza.....	13
<i>Agevolazioni e contributi</i>	
Via alle domande per il Fondo nuove competenze 2023.....	14
Bonus Agricoltura per reti di imprese agricole e agroalimentari.....	14
<i>Consulenza del lavoro</i>	
Agevolazione contributive.....	15
Benefit: conguagli di fine anno.....	15
Maternità, paternità e congedo parentale.....	16
Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro.....	16
Conguaglio fiscale di fine anno.....	16
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	16
<i>Fare azienda "sostenibile" oggi</i>	
La sostenibilità del settore agricolo.....	17
<i>Scadenziario</i>	
Mese di gennaio 2023.....	18
<i>Riferimenti utili e contatti</i>	
	19

Il tema cui sono dedicate le copertine del nostro Notiziario è quello delle **piazze di Cuneo**, fotografate per noi dall'amico ed eccellente fotografo Maggiorino Campra, che ringraziamo per la disponibilità nel catturare in uno scatto la bellezza e la significatività di questi luoghi. Le piazze italiane sono da sempre un luogo di incontro, rappresentano il salotto delle nostre città, un luogo dove storia, architettura e cultura si fondono e divengono il fulcro della vita urbana. Sono il simbolo dell'identità dei cittadini, del confronto, del dibattito ma anche dell'unione. Il nostro Notiziario mensile del 2022 è dedicato proprio a questo, al rafforzamento dell'unità tra cittadini, tra persone, tra popoli.

Anche nel 2022 il nostro notiziario ospita ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del *Prof. Alessandro Ciatti Càimi*, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Il risarcimento del danno da occupazione abusiva di un immobile

Il caso

Lo scorso mese di novembre, la Cassazione, nella sua composizione più autorevole, si è pronunciata in ordine al problema del risarcimento del danno arrecato al proprietario, quando un immobile sia stato occupato in maniera abusiva.

Il caso riguardava una società, che aveva convenuto in giudizio un condominio, rappresentando di essere proprietaria di numerose porzioni immobiliari all'interno di una lottizzazione, e di avere venduto molte delle unità immobiliari ivi realizzate, precisando che tra i singoli acquirenti era stato costituito il condominio convenuto. La società aveva conservato la proprietà di aree, escluse dalla vendita, circostanti le singole unità immobiliari ma il condominio, con una serie di condotte integranti turbative, aveva impedito all'attrice di vendere le aree. L'attrice chiese quindi l'accertamento del diritto di proprietà ex art. 948 c.c. su dette aree, con ordine di rilascio delle stesse, nonché la condanna al risarcimento del danno, sul presupposto che le condotte del condominio costituissero causa di un considerevole danno patrimoniale. Il Tribunale adito rigettava la domanda, mentre la Corte d'appello accoglieva la domanda di rivendica, ma non quella risarcitoria. Successivamente, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale proposto dal condominio, accogliendo quello incidentale proposto dalla società, e osservava che "appare contraddittorio ordinare (come aveva deciso la corte distrettuale) al condominio il rilascio dei beni (...) e allo stesso tempo negare la tutela risarcitoria che tali condotte dell'ente di gestione avrebbero comportato". Riassunto il giudizio dalla società, la Corte d'appello rigettava l'appello, osservando che, con riferimento alla domanda risarcitoria – formulata come impossibilità di trarre dai beni il corrispettivo della vendita e non invece proventi di altro genere come canoni locatizi – il riconoscimento del danno figurativo sulla base del valore locatizio presupponeva l'allegazione di un pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzarlo, pregiudizio nella specie non prospettato poiché nella citazione introduttiva era stata rappresentata soltanto l'impossibilità di alienare gli immobili e di lucrare il prezzo della vendita. Aggiunse che quest'ultima domanda era incompatibile con quella di rivendica e rilascio degli immobili perché, una volta conseguita la disponibilità delle aree, l'accoglimento della domanda risarcitoria avrebbe determinato un'indebita locupletazione in favore dell'attrice la quale, oltre ad avere assicurato i beni al proprio patrimonio, ne avrebbe ricavato anche il valore di mercato. La questione torna al Giudice di legittimità che, con due separate ordinanze, ritiene di rimettere la pronuncia alle Sezioni Unite.

Le due sentenze (gemelle) delle Sezioni Unite, intese a fissare il tema dell'ammissibilità del c.d. danno in re ipsa, rispondono alle due ordinanze di remissione avutesi a distanza di poche settimane l'una dall'altra. Le ordinanze avevano reso evidente l'urgenza di affrontare e risolvere una volta per tutte – questo era l'auspicio – il problema relativo alla prova del danno nell'ipotesi di occupazione senza titolo ed in particolare se, in tale materia, il pregiudizio dovesse o meno considerarsi in re ipsa.

Oggi le Sezioni Unite ammettono in linea di principio il concetto di danno in re ipsa (e in questo si può dire che aderiscono alla linea della seconda sezione) nell'ipotesi dell'occupazione senza titolo del terzo, anche se poi finiscono per attenuare la soluzione sul piano pratico.

Vi si trovano enunziati tre principi di diritto:

1. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
2. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiedi il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";

3. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato".

Il dibattito

Il dibattito sul punto ha generato nel tempo spesso orientamenti confliggenti in seno alle sezioni semplici. Può essere utile ripercorrere in breve gli orientamenti emersi in giurisprudenza:

1) Un primo orientamento assume che il danno da occupazione senza titolo sussista in re ipsa, in quanto la perdita di un bene immobile si sostanzia nella perdita della facoltà di godere e di disporre del bene stesso. Ne deriva che la semplice perdita della disponibilità del bene da parte del titolare comporta l'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso (secondo l'id quod plerumque accidit). In questo caso la quantificazione del risarcimento può essere operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cd. danno figurativo, cioè al valore locativo del bene abusivamente occupato, ferma restando, in alternativa, la possibilità di una liquidazione in via equitativa.

Tale presunzione avrebbe carattere non già assoluto ma relativo, lasciando inalterata la possibilità, per il convenuto, di fornire la prova contraria, ossia la prova che il proprietario non avrebbe comunque sfruttato economicamente l'immobile.

A questa ricostruzione si obietta che essa rischia di essere "frutto di un assioma piuttosto che di un ragionamento presuntivo": difatti sul punto la massima di esperienza per cui il bene immobile è dotato di una vocazione intrinsecamente fruttifera sarebbe smentita anche dall'istituto giuridico dell'usucapione, il quale conferma proprio come non sempre il proprietario scelga di mettere l'immobile a frutto.

2) Un'altra ricostruzione, diversamente, riconduce il danno da occupazione abusiva alla categoria del danno-conseguenza, derivandone la necessità per il danneggiato di provare l'effettiva lesione arrecata al proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare economicamente il bene (p.e. locandolo, vendendolo, o utilizzandolo in altro modo).

Questo perché vi è il timore, caro alla nostra tradizione civilistica in materia di responsabilità civile, che il danno in re ipsa possa fungere da grimaldello per erodere la funzione compensativo-riparatoria del risarcimento rendendola punitiva, in mancanza dell'intermediazione legislativa e quindi oltre i casi in cui ciò – a partire dalle Sez. Un. n. 16601/2017 – risulta ammesso.

Difatti per tale orientamento, ove il danno da occupazione senza titolo di un immobile fosse in re ipsa, si configurerebbe un pregiudizio economico ritenuto conseguenza automatica di una data lesione, andando ben oltre le presunzioni, ed approdando alle pendici dei danni punitivi.

3) In via mediana poi si colloca una terza impostazione giurisprudenziale, che tende a stemperare la portata del contrasto, rinvenendo nella prova presuntiva il trait d'union degli orientamenti suesposti. In questo senso si osserva che il contrasto giurisprudenziale sarebbe soltanto apparente in quanto la tesi del danno in re ipsa non prescinde dall'accertamento di un danno effettivo, ma si limita ad affidarlo alla prova logica presuntiva.

Del pari ad una logica mediana aderisce anche da chi, pur prendendo formalmente le distanze dalla espressione "danno in re ipsa", finisce poi per ricondurre il pregiudizio nell'alveo del danno-conseguenza ritenendo che l'esigenza di allegare e provare l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto confligge con l'affermazione della possibilità del ricorso a presunzioni. Difatti, trattandosi di presunzione semplice, essa non attiene alle deduzioni delle parti, ma all'operato del giudice, il quale se ne avvale per risalire dagli elementi di fatto acquisiti ai fatti costitutivi della fattispecie sottoposta al proprio esame, in quanto si tratta di fatti notori e per questo tali da non dover essere provati da chi li afferma.

Le sezioni unite

Le S.U. riconoscono la figura del danno in sé, o appunto in re ipsa, ammettendo che l'occupazione senza

titolo sia fattispecie del diritto al risarcimento del danno per la sua attitudine a ostacolare o escludere il diritto di godimento.

Contemporaneamente, però, è inserito un robusto freno alla potenzialità espansiva di tale riconoscimento. Infatti, il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (danno emergente), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene. La concretezza della possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) – indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, escludendo quindi la risarcibilità della perdita potenziale.

Sul presupposto della prova della perdita attuale (cioè dei fatti che permettono di concludere che la perdita – lungi dall'essere solo potenziale, in quanto meramente connessa allo status di proprietario – è legata ad un comportamento effettivamente impedito), il secondo principio di diritto detta la regola della determinazione del quantum nel caso (frequente) della difficoltà di prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Quanto poi al mancato guadagno, la Corte lo esemplifica nello specifico pregiudizio subito, quale la mancata concessione, a causa dell'occupazione, del godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, ovvero la mancata vendita ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Questo pregiudizio deve ovviamente essere provato (cosa, peraltro, di cui nessuno ha mai dubitato).

In altri termini, le Sezioni Unite aprono all'idea del danno in re ipsa, inteso come effetto del mancato godimento, ma ne riducono immediatamente la portata poiché ne impediscono l'espansione inserendo la necessità della prova di un danno concretamente subito. Che poi l'esistenza di tale danno si possa provare per presunzioni (come detto in motivazione) non toglie che esso finisca sempre per consistere in un danno-conseguenza, in un fatto da allegare e provare quale fatto-pregiudizio conseguente al fatto-evento.

Questo attenua molto il riconoscimento iniziale della idoneità dell'occupazione abusiva a ledere il diritto di godimento: una lesione è concreta se è specifica, ed è specifica se non si riduce alla lesione generica del diritto di godimento. Sicché si ricade inevitabilmente nel danno-conseguenza che il danneggiato ha l'onere di provare; e che non è affatto presunto nel senso di presunzione-inversione (criterio di distribuzione dell'onere, art. 2728 c.c.): qui presunto significa frutto di un procedimento probatorio per presunzioni ex art. 2729 c.c. Qualcosa che presuppone i risaputi oneri di allegazione e che lascia al nostro "occupato" il rischio di vedersi rigettata la domanda.

Una breve conclusione

Questa impostazione consente di ipotizzare una duplice tutela risarcitoria, e, con riferimento alla componente statica del diritto di proprietà – che si riconduce all'utilizzo diretto del bene da parte del titolare del diritto – accorda la suddetta tutela in conseguenza della lesione in sé del godimento del bene (lesione produttiva di un danno-conseguenza che finisce per coincidere col danno-evento). In tal caso sussisterebbe la prova del danno in sé, in considerazione della sola perdita del diritto di godimento in capo al titolare (liquidabile secondo il criterio equitativo, senza esclusione della possibilità di ricorrere – quale parametro di riferimento – al criterio di quantificazione riconducibile al c.d. "danno figurativo").

Alla fine, quindi, il dibattito tende inevitabilmente a scivolare dal piano sostanziale – quello della configurabilità del risarcimento nel caso di danno in re ipsa – al piano (processuale) dell'onere della prova. Anche l'indirizzo che ripudia l'ammissibilità di un danno presunto acconsente poi, alla fine, di andare ad alleggerire l'onere della prova gravante sul danneggiato, giungendo quasi ad una sua inversione, mediante il ricorso allo strumento delle presunzioni semplici. Le distanze fra i risultati attinti dai due orientamenti sono, in realtà, meno rilevanti di quanto potrebbe apparire.

La risposta di compromesso delle S.U. si muove, appunto, in una prospettiva riduzionistica. Ammessa in linea teorica, la nozione di danno in re ipsa viene stemperata finendo per approdare sul rassicurante terreno fatto di allegazione del pregiudizio, prova presuntiva, liquidazione in via equitativa.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Il decreto Aiuti-*quater*

Con il DL 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l'aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto "Aiuti-*quater*").

Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Di seguito vengono analizzate le principali novità in esso contenute, tenendo presente che attualmente il decreto è ancora in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Modifiche al c.d. "superbonus del 110%"

L'art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. "superbonus del 110%", di cui all'art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:

- la **riduzione al 90%** della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
- il prolungamento al 31.03.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. "villette" fruendo dell'aliquota al 110%, se al 30.09.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
- l'estensione del superbonus agli interventi iniziati **dall'1.1.2023 sulle c.d. "villette" con aliquota del 90%**, a determinate condizioni:
 - a) il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
 - b) l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
 - c) il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal c. 8-bis.1 introdotto nell'art. 119 del DL 34/2020 dal decreto "Aiuti-*quater*";
- la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - proroga per il mese di dicembre 2022

L'art. 1 del DL 176/2022 prevede **l'estensione anche al mese di dicembre 2022** dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, riconosciuti dall'art. 1 del DL 144/2022 (c.d. "Aiuti-*ter*") per i mesi di ottobre e novembre 2022.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari **al 40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d'imposta pari **al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari **al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari **al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 30.06.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 30.06.2023;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap.

Entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 - proroga del termine per l'utilizzo e per la comunicazione

L'art. 1, cc. 3 e 4 del DL 176/2022 prevede, in sostanza, la **proroga al 30.06.2023 del termine**, precedentemente fissato al 31.03.2023, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale:

- relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022);
- relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall'art. 1 del DL 144/2022).

L'art. 1, c. 6 del DL 176/2022 prevede, in sostanza, anche la proroga al 16.03.2023 del termine, inizialmente fissato al 16.02.2023, per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del credito, maturato nel 2022, non ancora fruito.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

L'art. 3 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare gli importi delle bollette, per i consumi effettuati dall'1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo tra l'1.01.2021 e il 31.12.2021.

Per assicurare la più ampia applicazione della misura, vengono introdotte due garanzie SACE, una a favore delle imprese di assicurazione che stipulino, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sul credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia e l'altra sui finanziamenti per i fornitori di energia elettrica e gas.

L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per i periodi corrispondenti.

Accise ed Iva sui carburanti - proroga agevolazioni

L'art. 2 del DL 176/2022 ha prorogato la rideterminazione delle aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022, nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota Iva da applicare al gas naturale usato per autotrazione è prorogata nella misura pari al 5%.

Fringe benefit - ulteriore incremento della soglia di esenzione

L'art. 3, c. 10 del DL 176/2022, modificando l'art. 12 del DL 115/2022, ha ulteriormente innalzato **da 600,00 a 3.000,00 euro** la soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista per il 2022.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 8 del DL 176/2022 prevede la concessione di un contributo per l'adeguamento, da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione delle novità introdotte dall'art. 18 del DL 36/2022. Tale norma ha previsto, tra l'altro, l'introduzione della lotteria degli scontrini "istantanea", nonché alcune modifiche in relazione alle modalità di pagamento per la partecipazione alla suddetta lotteria. Il contributo per l'adeguamento dei registratori telematici verrà concesso sotto forma di credito d'imposta ed ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento.

Monitoraggio fiscale: omessa compilazione del Quadro RW

Con l'ordinanza n. 31626 del 4 novembre 2021 la Corte di cassazione si è pronunciata sull'argomento in oggetto affermando che se la dichiarazione dei redditi di una persona è stata presentata con l'omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l'ipotesi di "omessa presentazione" della dichiarazione medesima ed è consentito al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa. Ciò vale anche se il quadro omesso è il Quadro RW essendo questo "una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef". Avendo, infatti, la dichiarazione natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, essa può essere emendata (o ritrattata) dal contribuente, se frutto di errore o di dimenticanza.

Erronea indicazione dello sconto in fattura

L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 385 del 20.07.2022 ha fornito chiarimenti in merito al "Bonus facciate" e all'eventuale opzione per lo sconto in fattura. Si evidenzia il fatto che la **mancata annotazione dello sconto** non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa e di conseguenza non sarà possibile l'integrazione con una nota di variazione. Il **documento fiscale** è considerato **valido** a tutti gli effetti in quanto contiene l'imponibile (coincidente con il prezzo pattuito) e l'Iva (calcolata sul corrispettivo al lordo dello sconto) esatti.

Il cliente sarà tenuto a rinunciare all'opzione dello sconto in fattura, ma potrà recuperare la detrazione nella dichiarazione dei redditi a patto che non abbia già comunicato l'opzione all'Agenzia delle Entrate.

In caso di comunicazione, il prestatore potrà avvalersi di un **documento separato extra fiscale** per il solo scopo di documentare il mancato pagamento della prestazione e rilevare l'importo da saldare.

Compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività da un professionista tassato col regime dei minimi

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ad un quesito formulato da un contribuente, che riferisce di aver incassato nel 2019 un compenso maturato e fatturato nel 2017, anno in cui aveva cessato l'attività professionale, e che chiede con quale modalità dichiarare tale incasso. L'Agenzia richiama anzitutto alcuni suoi documenti di prassi, che affrontano il tema. Anzitutto la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 con la quale, in merito al regime dei contribuenti minimi, chiarisce che "in un'ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell'impresa e, in particolare, dell'esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l'attività, si ritiene che è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria". In altri termini i contribuenti che accedono ai regimi agevolati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita Iva, imputando all'ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto manifestazione finanziaria. Precisazione che vale a prescindere dal tipo di attività esercitata, sia pertanto essa professionale o d'impresa, in quanto tutti i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano il reddito secondo il criterio "di cassa". Ciò precisato l'Agenzia conclude che nel caso prospettato il contribuente debba dichiarare il compenso come "reddito diverso", ai sensi del comma 1, lettera I), dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone Fisiche 2020.

L'Unione Europea dice no all'innalzamento del tetto ai contanti e ai limiti al Pos

Secondo quanto illustrato dal rapporto allegato alla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF), nell'anno 2019 il tax gap è stato pari a 99,2 miliardi di euro: 86,5 miliardi sono le imposte evase (Irpef, Iva, Ires e Irap), mentre 12,7 miliardi i contributi non pagati. Anche se nel corso degli anni il tax gap tende a scendere, l'Italia resta il Paese mediamente più evasore dell'Unione Europea.

Proprio il 9.07.2019 il Consiglio UE ha raccomandato all'Italia di contrastare l'evasione fiscale rafforzando l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici anche mediante l'abbassamento delle soglie legali per i pagamenti in contanti e di attuare pienamente riforme pensionistiche per ridurre la quota delle pensioni nella spesa pubblica. Il 14.12.2022 la Commissione europea ha diffuso il proprio parere sul progetto della Legge di bilancio dell'Italia per il 2023. Nonostante **la manovra finanziaria sia risultata nel complesso in linea con le raccomandazioni europee**, alcune novità introdotte dal Governo si sono rivelate **incoerenti** con le passate indicazioni sopra esposte. In particolare, **l'aumento del limite delle transazioni in contanti da 2.000 a 5.000 euro** a partire dall'1.01.2023 e la possibilità di **rifiutare i pagamenti elettronici** inferiori a 60 euro senza incorrere in sanzioni, indeboliscono i meccanismi generalmente utilizzati per combattere l'evasione fiscale, come la fatturazione elettronica e lo split payment.

Probabilmente il Governo sarà disponibile a fare marcia indietro riposizionando la soglia di impunità per chi non accetta i pagamenti tramite Pos, mentre non si prevedono interventi sul tetto al contante.

Emendabile l'errore per omessa/tardiva presentazione del modello F24 "a zero"

In tema di **violazioni** in relazione alla presentazione del modello F24, occorre prestare particolare attenzione al modello c.d. "a zero".

Numerosi sono i casi da considerare; tra questi, ad esempio, si pensi gli importi dovuti a seguito di avvisi bonari inerenti agli esiti della liquidazione automatica, nel caso in cui dai controlli emerga la necessità di versare maggiori imposte. In tal caso è possibile versare le maggiori imposte dovute, insieme alle sanzioni ed agli interessi, utilizzando il modello F24 e compensando tali importi dovuti con crediti disponibili per la compensazione (come ammesso dall'art. 1 del DM 31.03.2000). Qualora i crediti disponibili siano di ammontare pari o superiore alle somme da versare è comunque necessario presentare il modello F24 c.d. "a zero", al fine di permettere l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, dei versamenti di quanto dovuto.

Se il **modello viene inviato tardivamente** (oltre 30 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario) possono sorgere alcuni dubbi sull'applicazione delle sanzioni ridotte (che sono diminuite di un terzo, vale a dire il 10% dell'importo dovuto, se il saldo avviene entro il termine dei 30 giorni).

L'art. 15, c. 2-bis, del DLgs. 471/97 sanziona l'**omessa presentazione del modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione**, con la **sanzione amministrativa di 100 euro**. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a **50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi**.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 144 del 9.06.1998 aveva già a suo tempo chiarito che le descritte sanzioni si applicano solo nel caso di mancata o tardiva presentazione del modello F24 recante un saldo uguale a zero per effetto della **compensazione totale** tra importi a debito e importi a credito. Nel caso invece di mancata o tardiva presentazione di modello F24 con saldo positivo, si applicano unicamente le sanzioni per omesso o tardivo versamento che, nel caso di avvisi bonari, sarebbero pari al 30% degli importi dovuti.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36 del 20.03.2017 è possibile regolarizzare l'omessa presentazione del modello F24 "a zero" tramite il **ravvedimento operoso** ex art. 13 del DLgs. 472/97, presentando il modello stesso e versando le **sanzioni in misura ridotta** a:

- **1/9** se il ritardo non è superiore a **90 giorni** (5,56 euro se il ravvedimento avviene entro 5 giorni lavorativi, 11,11 euro se avviene dopo 5 giorni lavorativi e fino a 90 giorni);
- **1/8** (12,50 euro) se il ravvedimento avviene **entro un anno** dalla violazione;
- **1/7** (14,29 euro) se il ravvedimento avviene **entro due anni** dalla violazione;
- **1/6** (16,67 euro) se il ravvedimento avviene **oltre due anni** dalla violazione.

Per il pagamento della sanzione occorre utilizzare il codice tributo generico "**8911**" indicando, quale **anno di riferimento**, l'anno **in cui è stata commessa la violazione**.

Con la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, della precedente omessa presentazione del modello F24 "a zero" si rende quindi **manifesta** l'avvenuta compensazione degli importi dovuti,

comprese le sanzioni ridotte al 10% in caso di definizione degli avvisi bonari. Tali sanzioni devono ritenersi valide in quanto **la tardiva presentazione del modello F24 "a zero" non si configura come un tardivo versamento.**

Ad avvalorare quanto sopra, con riferimento all'omessa presentazione del modello F24 "a zero", è intervenuta la Corte di Cassazione, sostenendo, nella sentenza 31.05.2018 n. 13931, che **la mancata presentazione del modello F24 "a zero"**, per palesare l'avvenuta compensazione, è un **errore emendabile** nel corso dell'eventuale giudizio e non può pertanto causare alcuna conseguenza pregiudizievole per il contribuente, al quale non può essere contestato l'omesso versamento né disconosciuta la compensazione.

Obbligo del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino di tributi armonizzati

Il contraddittorio preventivo in caso di accertamento "a tavolino" di un tributo armonizzato come, ad esempio l'IVA, è obbligatorio purché il contribuente faccia presente nel corso del contenzioso le ragioni che avrebbe potuto far valere e che invece gli sono state precluse. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 37234 del 20.12.2022, con cui ha accolto il ricorso di una società, annullando definitivamente i rilievi ai fini IVA. La vertenza parte da una verifica fiscale "a tavolino" nella quale venivano emessi due avvisi di accertamento a una società attraverso il confronto di dati raccolti dall'Ufficio con le fatture emesse. Dopo un tentativo di accertamento con adesione l'originaria pretesa veniva ridotta con ulteriore riduzione poi operata dalla CTP e confermata in appello. Sia l'Agenzia delle Entrate che la società contribuente ricorrevano in Cassazione. Con ricorso incidentale, la società denunciava violazione dell'art. 12 della L. 212/2000 e del diritto al contraddittorio endoprocedimentale in materia di IVA. Il ricorso mirava a far annullare la pretesa IVA per non avere attivato il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo. La violazione avrebbe infatti impedito alla società di far valere argomentazioni che avrebbero potuto indurre l'amministrazione (come di fatto è successivamente avvenuto) a rideterminare la pretesa. La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso annullando definitivamente la pretesa IVA.

Secondo orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. SS.UU. n. 24823/2015 e Cass. n. 10989/2017):

- in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi specificamente sancite;
- in tema di tributi "armonizzati", invece, in base alla normativa UE, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa secondo principi di correttezza e buona fede nonché di lealtà processuale.

I giudici precisano però che, in alcuni casi, anche per i tributi armonizzati si può prescindere dalla prova di resistenza: l'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, disciplinando già l'invalidità nel caso di violazione, non necessita della prova e, quindi, il contribuente non deve evidenziare le ragioni che non ha potuto rappresentare per la mancanza del contraddittorio. Detta nullità, espressamente prevista, concerne qualsiasi tributo e non solo quelli armonizzati. L'operatività della prova di resistenza affermata dalla pronuncia n. 24823/2015 non può che essere circoscritta ai casi in cui manchi una specifica previsione del legislatore nazionale di nullità per violazione del contraddittorio (Cass. n. 701/2019). Nei casi di accertamento "a tavolino" la prova è certamente necessaria e la non pretestuosità delle argomentazioni del contribuente può evincersi anche dal comportamento complessivo dell'Amministrazione finanziaria che, nel caso di specie, dopo il tentativo di adesione, ha annullato parzialmente in autotutela le riprese.

Prestazioni sanitarie di carattere estetico: dal 2023 obbligo di fatturazione elettronica

In assenza di disposizioni di proroga, per l'anno 2023, del divieto di emissione della fattura elettronica mediante trasferimento allo Sdi, le prestazioni sanitarie di carattere estetico effettuate nei confronti delle

persone fisiche dovranno, dall'anno 2023, essere fatturate non più con formato analogico (cartaceo), bensì unicamente con formato elettronico. Di conseguenza viene meno l'obbligo di invio dei dati della fattura al "sistema tessera sanitaria", ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetta a IVA l'esportazione con furto della merce in Italia

Con ordinanza n. 37271 del 20.12.2022, la Corte di Cassazione afferma che, in caso di furto della merce destinata all'esportazione, se la sottrazione è avvenuta in territorio italiano, dopo la consegna al vettore incaricato, l'operazione si considera comunque compiuta e, pertanto, da assoggettare ad IVA. Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate contestava alla società acquirente che aveva subito il furto l'applicazione del regime di non imponibilità, in ragione del mancato passaggio fisico della merce dalla frontiera doganale. Al riguardo, si ricorda che le esportazioni sono non imponibili ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto l'immissione in consumo del bene avviene nello Stato c.d. "di destinazione" e, pertanto, l'imposta viene di regola assolta in quest'ultimo Stato. Infatti "costituisce condizione indispensabile" per l'applicazione del suddetto regime "la circostanza che il bene esca fisicamente al di fuori del territorio dell'UE" (cfr., Cass. n. 11112/2022). Richiamando l'orientamento della Corte di Giustizia Ue, la Cassazione precisa inoltre che il furto della merce non può giustificare la non imponibilità di un'operazione che – benché senza colpa della contribuente – non si è realizzata. Piuttosto, si pone "l'esigenza di adeguare il trattamento fiscale di un'operazione" riconducibile agli artt. 1 e 2 del DPR 633/72, nell'assunto che, a fronte della scoperta del furto, la cessione diviene "interna" e la fattura andrebbe rettificata con addebito dell'imposta alla cessionaria. Nell'ipotesi esaminata, si è pertanto concluso che la cessione sarebbe stata non imponibile agli effetti dell'IVA solo se la merce fosse stata trasportata fuori dai confini dell'Ue.

Associazioni sportive dilettantistiche: fuori campo Iva l'attività di formazione sportiva

Fino al 31.12.2023 è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva l'attività posta in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche **nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 7 del 23.12.2022, nell'esaminare il trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni. L'art. 143, c. 1, del TUIR prevede infatti che, ai fini della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, "non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione".

Per le associazioni sportive dilettantistiche il successivo art. 148, c. 3, del TUIR stabilisce espressamente che "non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 1.08.2018, aveva sottolineato la disposizione citata, confermando la non imponibilità, ai fini IRES, di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, nel rispetto congiunto dei presupposti richiamati.

Di conseguenza le attività svolte nei confronti di soggetti che **non** rivestono né la qualifica di associato né di tesserato dalle rispettive organizzazioni nazionali, assumono rilevanza ai fini impositivi IRES.

Per quanto concerne il **trattamento ai fini Iva** l'art. 4, c. 4, secondo periodo, del DPR 633/72, prevede che **non** si considerano svolte nell'esercizio di attività commerciali, anche se verso pagamento di corrispettivi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, o rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto

fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, **se effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche.**

In base a quanto sopra dette attività sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva.

Tale disposizione è in vigore **fino al 31.12.2023.**

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Anche un'omissione nei conti d'ordine può determinare il falso in bilancio

Con la sentenza n.36012 del 23 settembre 2022 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta al presidente e al vice-presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni, rei di aver omesso di fornire esatte informazioni sul valore delle partecipazioni detenute dalla società, incidendo in maniera significativa sulla rappresentazione del patrimonio netto. Secondo l'accusa gli amministratori avevano trascurato di indicare nei conti d'ordine dei bilanci oggetto di contestazione il valore delle fidejussioni e delle lettere di patronage concesse a garanzia dei debiti contratti con le banche dalle società partecipate per oltre 13 milioni. I conti d'ordine, afferma la sentenza, secondo la definizione contenuta nel principio contabile n. 22, rappresentano annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello stato patrimoniale e costituiscono semplici informazioni su specifiche operazioni, non suscettibili di incidere sulle soglie di rilevanza penale. Tuttavia, secondo la Cassazione, possono incidere nel fornire una falsa rappresentazione dell'effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria di una società che, a giudizio della Corte, può assumere comunque rilevanza penale, a prescindere dall'incidenza o meno sulle soglie quantitative.

Rendicontazione 5 per mille: attiva la procedura informatica

La legge finanziaria relativa al 2006 (Legge 23.12.2005, n. 266, art. 1, cc. 337 e ss.) aveva concesso la possibilità ai contribuenti di destinare una quota dell'imposta sui redditi delle persone fisiche agli enti non profit. A partire dal 2008 i soggetti beneficiari, qualsiasi sia la cifra ricevuta, hanno l'**obbligo della rendicontazione**. Tale onere si considera ottemperato compilando un **rendiconto** che descriva l'uso delle somme ricevute; una **relazione illustrativa** che approfondisca le attività svolte e indicando l'eventuale accantonamento della somma percepita o di una sua parte. I soggetti interessati, nonché quelli che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, devono provvedere alla rendicontazione **entro un anno dall'incasso**.

Con il decreto direttoriale 13.12.2022 n. 396 sono stati pubblicati, sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, i modelli e le linee guida per la rendicontazione di detto contributo. Qualora il contributo ricevuto sia di ammontare **pari o superiore a 20.000 euro**, per l'anno finanziario 2021, non si potrà procedere all'invio della documentazione tramite pec o posta raccomandata ma sarà necessario avvalersi esclusivamente dell'apposita piattaforma.

Si ricorda ai beneficiari che sono tenuti, inoltre, alla **pubblicazione sul proprio sito internet** degli importi percepiti e dello stesso rendiconto, dandone anche comunicazione all'Amministrazione competente. Nulla cambia per gli importi **inferiori a 20.000 euro**, i cui beneficiari assolveranno l'obbligo seguendo le regole riportate nel precedente decreto direttoriale e senza obbligo di pubblicazione sul proprio sito web (tale scelta resta tuttavia fortemente raccomandata dalle linee guida per garantire la trasparenza verso i propri donatori).

Assegno divorzile: elementi da considerare per la sua determinazione

Con due recenti sentenze, n. 32644 del 7.11.2022 e n. 33381 del 11.11.2022, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile spettante al coniuge, non è sufficiente, ai fini della valutazione della situazione economica dei due coniugi, considerare solo

gli elementi rinvenibili dalle dichiarazioni dei redditi (che possono essere anche non reali o non completi), ma occorre altresì considerare altri fattori. Tali altri fattori sono da individuarsi nell'esame del tenore di vita, con conseguente accertamento dell'autonomia economica o meno, nel considerare la dedizione alla conduzione e ai fabbisogni della vita familiare e nell'accertamento dell'impossibilità di poter conseguire redditi adeguati. Di conseguenza, le sentenze affermano che solo a seguito di tali approfondimenti il giudice potrà adeguatamente motivare l'attribuzione dell'assegno divorzile al coniuge, sul presupposto della disparità reddituale e del difetto dell'autonomia economica, a nulla rilevando il mancato o tardivo deposito di documenti reddituali, ovvero delle dichiarazioni dei redditi.

Trust e attività fiduciaria

Vantaggi e svantaggi del nuovo orientamento delle Entrate in tema di tassazione indiretta del trust

La recente circolare 34/E/2022, che costituisce una pietra miliare per ciò che riguarda la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate in tema di fiscalità dei trust, sarà d'ora in poi oggetto di innumerevoli commenti e vedrà scorrere i proverbiali fiumi d'inchiostro. Il tema "clou" della circolare è comunque senza dubbio quello riferito al momento della tassazione, ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti, dei beni immessi in trust. L'Agenzia ha infatti fissato il principio della tassazione al momento in cui i beni passano dal trust al beneficiario (o ai beneficiari) e non quando essi vengono conferiti nel trust stesso. In sostanza una tassazione "in uscita" dei beni e non più "in entrata", come invece finora aveva pervicacemente sostenuto l'Agenzia, nonostante il contrario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione e la pressoché unanime dottrina. Ciò significa che, in linea di principio, l'Agenzia ha riconosciuto che affinché si possano applicare le imposte di successione e donazione è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante "un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale".

Tale principio, tuttavia, è suscettibile di eccezioni. Vedasi ad esempio il caso di un trust i cui beneficiari abbiano diritto a pretendere in qualsiasi momento dal trustee il trasferimento di quanto a loro è destinato. Ciò ovviamente sulla base delle clausole fissate nell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni. In questo caso la tassazione dovrebbe avvenire "in entrata", contrariamente al principio generale di neutralità degli atti di segregazione di beni in trust. La problematica va pertanto risolta solo dopo un'attenta lettura degli atti in trust e delle clausole in essi contenute e dopo aver valutato gli effetti concreti che tali clausole possono produrre, ma tenendo anche in considerazione la legge straniera applicata al trust. Dopo tutto va anche considerato che non è detto che l'applicazione della tassazione in "entrata" sia meno vantaggiosa. Basti pensare al vantaggio di poter fissare definitivamente l'entità della tassazione al momento in cui il disponente decide di istituire un trust; tassazione che, peraltro, in questo momento, per il nostro Paese, gode di aliquote estremamente favorevoli, se ci si confronta con molte altre nazioni europee. E non è detto che in futuro, allorquando i beni verranno definitivamente assegnati ai beneficiari, a causa di mutamenti normativi la tassazione non sia divenuta molto più onerosa.

Trasferimento al mandante del bene acquistato per suo conto dal mandatario senza rappresentanza

La situazione enunciata in epigrafe costituisce attività tipica di una società fiduciaria, la quale agendo a proprio nome ma per conto di un fiduciante e pertanto, per l'appunto, come "mandatario senza rappresentanza", è normalmente incaricata di acquistare azioni, quote, o prodotti finanziari in genere, per poi, quando richiesta, trasferirli al proprio mandate/fiduciante - e pertanto ovviamente a titolo gratuito - senza che ciò comporti alcuna tassazione ai fini dell'imposta di successione e donazione.

Il caso prospettato è in realtà leggermente diverso, trattandosi dell'acquisto di un immobile ed essendo il mandatario, a quanto è dato intuire, un soggetto "normale", ossia, per quanto qui si vuole intendere, non una società fiduciaria. Si tratta di differenze abbastanza importanti, ovviamente, ma non tali da non

reggere il confronto con la sopradescritta attività tipica delle fiduciarie. La fattispecie rappresentata è contenuta nella "Risposta a interpello 27 giugno 2022, n.347", sollecitata da un contribuente il quale, temendo l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni, aveva appunto formulato il quesito confidando nella giurisprudenza (Cass. 30 aprile 2019, n.11401 e 11402) che abbastanza recentemente - ma in un caso tuttavia inverso di mandato a vendere - aveva statuito il carattere neutro di un atto traslativo che non comporti alcun sostanziale trasferimento di ricchezza e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario.

Nel caso che qui ci riguarda, tuttavia, l'Agenzia delle entrate, partendo dal concetto della rilevanza fiscale degli atti gratuiti, giunge ad una conclusione opposta, sostenendo l'obbligo di tassazione del secondo trasferimento, quello dal mandatario al mandante, al tributo successorio e donativo, con l'aliquota dell'8% e, conseguentemente, il suo assoggettamento alle imposte ipo-catastali nella misura del 3%. Trattasi ovviamente di una risposta non condivisibile in quanto l'unico atto avente valore economico è quello di acquisto da parte del mandatario, eseguito grazie alla provvista fornitagli dal mandante, mentre il successivo ritrasferimento al mandante (potremmo dire la "reintestazione" al mandante, per usare una terminologia tipica delle società "

Agevolazioni e contributi

Via alle domande per il Fondo nuove competenze 2023

A partire dal **13.12.2022** i datori di lavoro privati e le società a partecipazione pubblica possono presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti dal **Fondo nuove competenze (FNC)**. L'obiettivo è quello di sostenere le aziende che hanno **investito in una formazione mirata alla persona** per soddisfare i propri fabbisogni emergenti, per la quale hanno registrato una riduzione delle ore di lavoro dei lavoratori, sostituite dalla frequenza di percorsi per lo sviluppo delle loro competenze. Il **termine ultimo** per le istanze è il **28.02.2023**, ma non è l'unica data di scadenza da considerare; infatti una delle condizioni richieste è che il datore di lavoro abbia sottoscritto entro il 31.12.2022 accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, finalizzati a percorsi formativi, da realizzarsi nel corso dell'annualità 2023.

I benefici riconosciuti riguardano il finanziamento della **retribuzione oraria** per un ammontare pari al **60%** del totale, il rimborso **per intero** della **quota di retribuzione oraria** e degli **oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali** delle ore destinate alla formazione al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel periodo oggetto dell'agevolazione. Il legale rappresentante o suo delegato può presentare una singola istanza sulla piattaforma informatica dedicata: **MyANPAL**. Si ricorda che in caso di **documentazione incompleta**, l'azienda, a seguito del ricevimento della richiesta di integrazioni, avrà a disposizione **15 giorni** di tempo per trasmettere la documentazione integrativa; se tale termine non viene rispettato, l'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze 2023 sarà rigettata automaticamente.

Bonus Agricoltura per reti di imprese agricole e agroalimentari

L'Agenzia delle Entrate specifica i criteri e le modalità di fruizione del **bonus "e-commerce agricoltura"** previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 131, legge n. 178/2020) che ha come scopo quello di potenziare i sistemi di vendita a distanza, incrementando le esportazioni del made in Italy. L'incentivo è riferito alle **spese sostenute** nel periodo compreso **tra il 2021 e il 2023** per la realizzazione o l'ampliamento di **infrastrutture informatiche** finalizzate al **potenziamento del commercio elettronico**. Per i costi sostenuti nel 2021 il termine per la comunicazione risulta ormai scaduto, mentre, per quelli relativi all'anno appena concluso, l'invio dovrà avvenire **dal 15.02.2023 al 15.03.2023**. Con il provvedimento n. 2022/406604 del 2.11.2022 l'Agenzia delle Entrate ha fissato al **100%** la percentuale **del credito d'imposta riconosciuto** ai beneficiari che hanno richiesto entro il 20.10.2022 il bonus investimenti in e-commerce. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al **40% degli investimenti sostenuti** (nel limite di 50.000 euro), da

parte delle reti di imprese agricole e agroalimentari, che dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo "6990".

Consulenza del lavoro

Agevolazione contributive

Il Disegno di Legge di bilancio 2023 prevede che l'esonero della quota IVS a carico del lavoratore venga riconosciuto anche per l'anno 2023 in queste misure:

- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'aver legato il limite retributivo all'imponibile previdenziale comporta però una maggior Irpef dovuta. Infatti i minori contributi aumentano l'imponibile fiscale e pertanto il lavoratore subordinato si troverà a pagare una maggiore imposta. Occorre intervenire con un metodo diverso al fine di rendere effettivo il taglio al cuneo del lavoratore e superare diverse criticità.

Benefit: conguagli di fine anno

Il conguaglio previdenziale dei benefit fino a 3.000 euro potrà avvenire anche con la retribuzione di dicembre, indicando la specifica variabile retributiva nel flusso Uniemens.

Questa modalità si aggiunge alle procedure di regolarizzazione spontanea e d'ufficio, che in via alternativa il datore di lavoro potrebbe scegliere di adottare.

Lo chiarisce l'Inps nel messaggio n. 4616 del 22 dicembre scorso, dove illustra le tre operazioni alternative con cui i datori di lavoro possono conguagliare i benefit corrisposti nel 2022.

In primo luogo l'Inps ricorda che, per la verifica del tetto dei 3.000 euro articolo 12 del DL 115/22 (e dei 200 euro decreto Ucraina) i datori dovranno tenere conto anche di quanto corrisposto da altri, sebbene i contributi siano poi dovuti da ciascuno sui benefit rispettivamente erogati. Qualora risulti superata la soglia di esenzione, l'azienda effettuerà un conguaglio a debito assoggettando i benefit/buoni carburanti, con rivalsa nei confronti del dipendente della rispettiva quota. Se invece la soglia di esenzione non è stata raggiunta, mentre nei singoli mesi del 2022 i benefit sono stati oggetto di contribuzione in quanto inferiori alla soglia tempo per tempo vigente, il datore recupererà la contribuzione non dovuta utilizzando una delle tre modalità illustrate nel provvedimento.

Per procedere al recupero con la mensilità di dicembre, andrà valorizzata nel flusso uniemens una nuova variabile retributiva in corrispondenza della quale rettificare l'imponibile di ciascuno dei mesi interessati dall'assoggettamento del benefit, nonché indicare la contribuzione non dovuta. Sono state previste tre ulteriori specifiche variabili retributive da utilizzare qualora il conguaglio a credito dei benefit produca effetti anche sull'eccedenza di massimale gestita nel corso dell'anno.

Qualora invece il datore intenda recuperare la contribuzione con le mensilità di gennaio o febbraio 2023, dovrà avvalersi della nuova procedura definita "regolarizzazione d'ufficio".

Dopo aver inviato la comunicazione tramite cassetto bidirezionale, con allegata la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante, l'Inps attribuirà un protocollo, da inserire nei flussi uniemens di gennaio o febbraio 2023 e dichiarare l'imponibile da rettificare in diminuzione nei mesi interessati con una specifica causale. Il datore non dovrà quindi variare i singoli flussi trasmessi nell'anno, ma sarà l'Inps che d'ufficio elaborerà le denunce di rettifica e ricostruirà gli imponibili mensili, determinerà poi i crediti da regolarizzazione, utilizzabili in compensazione, secondo le regole del messaggio 5159/2017.

La terza modalità di gestione del conguaglio a credito dei benefit, la classica regolarizzazione spontanea a esclusiva cura del datore, potrà essere utilizzata qualora le altre modalità non siano applicabili e comunque anche dopo la mensilità di competenza febbraio 2023.

Maternità, paternità e congedo parentale

La nota dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 2414 del 6.12.2022 ha precisato che, con la modifica dell'art. 54 comma 7 del DLgs. 151/2001, il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino si applica al lavoratore padre che fruisca sia del congedo di paternità obbligatorio sia del congedo di paternità alternativo, per la durata del congedo stesso.

Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

Nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento il lavoratore non può essere sospeso né collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo.

Non subisce modifiche, invece, sia quanto previsto dall'art. 56 del DLgs. 151/2001 sul diritto al rientro nella stessa unità produttiva, sia quanto previsto dall'art. 55 del DLgs. 151/2001, sulle dimissioni durante il periodo protetto.

Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro

Il diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro è legittimo dove la critica espressa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro rispetti specifici criteri giurisprudenziali, atti a delimitare il perimetro entro cui i lavoratori hanno facoltà di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 300/70; principio riconducibile all'art. 21 della Costituzione.

È necessario però tenere conto di quanto previsto dall'art. 2 della Costituzione che tutela l'onore e la reputazione della persona, a cui può fare appello il datore di lavoro.

Il lavoratore è inoltre tenuto, verso il datore, agli obblighi contrattuali di diligenza, fedeltà e collaborazione previsti dagli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

La giurisprudenza ha pertanto tracciato precisi limiti di moderazione, formale e sostanziale, e di pertinenza, oltre i quali la critica del lavoratore può in modo astratto rappresentare un illecito disciplinare.

Il lavoratore, nel pieno rispetto dei predetti limiti, può quindi legittimamente criticare il datore di lavoro, anche attraverso l'utilizzo dei c.d. social network, purché le opinioni personali siano pertinenti a tematiche sindacali e riguardino fatti veri, senza denigrare o diffamare lo stesso.

Conguaglio fiscale di fine anno

Secondo quanto previsto dall'articolo 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73 i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono effettuare le operazioni di conguaglio fiscale al fine della corretta quantificazione dell'Irpef dovuta nel periodo di riferimento. Tale operazione deve essere eseguita entro:

- il 28 febbraio dell'anno successivo (per il 2022, entro il 28.2.2023);
- ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.

Diverse sono le novità del periodo d'imposta 2022 su cui prestare particolare attenzione in sede di conguaglio. Tra queste bisogna ricordare per l'anno 2022 l'incremento a 3.000 euro dei fringe benefit esentasse e l'estensione ai rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas previsto per quest'anno.

In particolare, se il valore dei fringe benefit non è superiore al limite, il datore dovrà restituire le ritenute eventualmente operate, ovvero non sarà tenuto a sottoporre a tassazione i fringe benefit se non le abbia effettuate; se invece è superiore al limite, il datore dovrà controllare di aver operato tutte le ritenute, oppure sottoporre a tassazione l'intero valore dei fringe benefit se non le ha operate.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 14 dicembre 2022, è pari al 9,637712 %.

La nostra rubrica ospita ogni mese un gradito contributo di **Fabio Sansalvadore**, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e professore a contratto presso l'Università di Torino. Esperto, tra le altre materie, di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, nonché del bilancio di sostenibilità, offre spunti e riflessioni in merito al “fare azienda” in modo sostenibile, comunicandolo correttamente all'esterno.

La sostenibilità del settore agricolo

Il rapporto Cuneo 2022 diffuso dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato a maggio 2022, basato su dati relativi all'anno 2021, evidenzia una situazione provinciale in cui le aziende del settore agricolo rivestono un ruolo centrale.

In un anno di ripresa dopo il crollo registrato per effetto della pandemia, il settore agricolo (agricoltura, silvicoltura e pesca) con una quota stabile sul valore aggiunto provinciale (5%) ha manifestato un aumento sull'anno precedente del 7,2%.

Il confronto con il Piemonte conferma la forte vocazione agricola della Provincia Granda, con un contributo del settore primario oltre due volte superiore a quello regionale. Con circa 19.000 imprese iscritte alla CCIAA su un totale di circa 66.000 la rilevanza del settore agricolo nella Granda emerge con tutta la sua evidenza.

In questo contesto, data la rilevanza del settore agricolo e la crescente attenzione verso la sostenibilità, diventa inevitabile pensare ad un adattamento delle produzioni agricole verso queste nuove tematiche.

La crescita della popolazione mondiale e i cambiamenti climatici spingono l'agricoltura a diventare sostenibile quale risposta efficace per la tutela delle risorse naturali (acqua, terra e biodiversità).

Accanto alla sostenibilità ambientale è importante anche quella sociale: una filiera agroalimentare e agroindustriale sostenibile ha l'obiettivo di garantire la salute delle persone, migliorare la qualità della vita dei produttori, promuovere lo sviluppo economico solidale, salvaguardare i diritti umani, favorire l'equità sociale, oltre che un maggiore rispetto per gli animali.

L'obiettivo dell'agricoltura sostenibile, secondo la definizione dell'Agricultural Sustainability Institute è soddisfare il fabbisogno attuale di alimenti e tessuti senza compromettere la capacità da parte delle generazioni future di soddisfare a loro volta il proprio fabbisogno.

In questa direzione la FAO (Food and Agriculture Organization) ha definito i 5 principi dell'agricoltura sostenibile:

- aumentare la produttività, l'occupazione e il valore aggiunto nei sistemi alimentari: modificare le pratiche e i processi agricoli garantendo i rifornimenti alimentari e riducendo allo stesso tempo i consumi di acqua ed energia;
- proteggere e migliorare le risorse naturali: favorire la conservazione dell'ambiente, riducendo l'inquinamento delle fonti idriche, la distruzione di habitat ed ecosistemi e il deterioramento dei suoli;
- migliorare i mezzi di sussistenza e favorire una crescita economica inclusiva;
- accrescere la resilienza di persone, comunità ed ecosistemi: trasformare i modelli produttivi in modo da minimizzare gli impatti che gli eventi estremi innescati dai cambiamenti climatici e la volatilità dei prezzi di mercato hanno sull'agricoltura;
- adattare la governance alle nuove sfide: assicurare una cornice legale idonea a raggiungere un equilibrio fra settore pubblico e privato, assegnare incentivi e garantire equità e trasparenza.

Nel 2018 la FAO ha approfondito ulteriormente il tema con il documento “Transforming Food and Agriculture to Achieve the SDGs” (Trasformare il settore alimentare e agricolo per raggiungere gli SDG), per favorire un approccio integrato alla sostenibilità in agricoltura in riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDG).

Le 20 azioni raccomandate vanno dalla pratica del riciclo e riuso alla resilienza nei confronti degli eventi estremi, includendo la protezione della biodiversità e la tutela degli agricoltori.

Prof. Fabio Sansalvadore

Scadenziario mese di gennaio 2023

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Domenica 1	Imposte dirette	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione sostitutiva: - relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell'anno precedente; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali. La dichiarazione può essere presentata fino al 31 gennaio.
Martedì 10	Contributi Inps	Datori di lavoro domestico	Versamento, in via telematica, dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre.
Lunedì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Lunedì 16	Contributi Inps	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della quarta ed ultima rata dei contributi dovuti per l'anno 2022.
Lunedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente e corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.
Lunedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Mercoledì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Mercoledì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa.
Domenica 29	Imposte dirette	Fornitori di energia elettrica o gas naturale a imprese "non energivore" e "non gasivore"	Termine per comunicare all'impresa cliente, su sua richiesta, qualora si tratti dello stesso fornitore del terzo trimestre dell'anno 2019: - il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; - l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022.
Lunedì 30	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
Martedì 31	Tributi	Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID - 19	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Martedì 31	Irpef e relative addizionali	Medici ed altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati	Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi: - alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022; - ai rimborsi effettuati nel secondo semestre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
Martedì 31	Imposta di bollo	Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediari, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno precedente, al fine di: - liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per l'anno precedente; - procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per l'anno in corso.
Martedì 31	Imposte dirette	Lavoratori stagionali e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca	Termine per presentare all'Inps la domanda di corresponsione dell'indennità una tantum di 150,00 euro.
Martedì 31	Irpef e Ires	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per: - consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre; - pagare le suddette provvigioni.
Martedì 31	Imposte dirette	Organizzazioni di volontariato	Presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda per la concessione di contributi in relazione all'acquisto, nell'anno precedente, di: - ambulanze; - altri autoveicoli per attività sanitarie; - beni strumentali per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Martedì 31	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre ottobre-dicembre.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

NUMERI UTILI

Aliquote Irpef (1)		Cambio €/€ (3)	1,0640
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (4)	9,637712 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	25 %	Indice ISTAT (5)	11,5 %
- oltre 28.000,00 fino a 50.000,00	35 %	Saggio di interesse legale (6)	1,25 %
- oltre 50.000,00	43 %	Tassi Euribor (7)	
Aliquota Ires (2)	24 %	- 6 mesi	2,790 %
Aliquota Irap	3,9 %	- 12 mesi	3,371 %
Cedolare secca canone concordato	10 %		
Cedolare secca ordinaria	21 %		

- (1) A decorrere dall'1.01.2022
 (2) A decorrere dall'1.01.2017
 (3) Rilevazione alla data del 28.12.2022
 (4) Vedi pagina 16
 (5) Variazione % del mese di novembre 2022 sul mese di novembre 2021
 (6) A decorrere dall'1.01.2022
 (7) Aggiornati alla data del 28.12.2022, valuta del 30.12.2022, base 365

LINK UTILI

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it


Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it

DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo
 Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103
 E-mail: info@studiocugnasco.it



CHI SIAMO

Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo
 Coccarelli dr. Fernando
 Collino dr. Giovanni
 Martini rag. Cristina
 Luciano dr. Davide
 Cugnasco dr. Marianna
 Giusto dr. Davide
 Rovera dr. Ennio
 Rovera dr. Manuela

m.cugnasco@studiocugnasco.it
f.coccarelli@studiocugnasco.it
g.collino@studiocugnasco.it
c.martini@studiocugnasco.it
d.luciano@studiocugnasco.it
mar.cugnasco@studiocugnasco.it
d.giusto@studiocugnasco.it
e.rovera@studiocugnasco.it
m.rovera@studiocugnasco.it

Consulente del lavoro

Bongiovanni rag. Monica
m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Ufficio consulenza del lavoro

paghe@studiocugnasco.it

Bottasso Elisabeth
 Tonelli Danila

Ufficio Contabilità

Giordano Chiara
 Bruno Massimo
 Cavallera Nicolas
 Ferrero Tiziana
 Cravero Valentina
 Costa Daniela

Segreteria

Garino Marisa
 Dao Ormena Daniela
 Tardivo Elisa
 Dutto Giulia

contabilita@studiocugnasco.it

segreteria@studiocugnasco.it

Consulenza legale esterna

Cugnasco Avv. Roberto

Strutture controllate

Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. ge.co@studiocugnasco.it
 Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, legal & Financial Advisers
 - www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" -
www.il-trust-in-italia.it